REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.87 in data 30/11/2017
in vigore dal 09/02/2018

Comune di Arese
Via Roma 2 20020 Arese Mi
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.93527.1 fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c.: protocollo@cert.comune.arese.mi.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.87.in data 30/11/2017

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali
Articolo 3 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali
Articolo 4 – Data di effettuazione dei referendum
Articolo 5 – Disciplina della propaganda elettorale
CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO –
Articolo 6 – Modalità di promozione e di revoca del referendum consultivo
Articolo 7- Periodo di svolgimento del Referendum
CAPO III - REFERENDUM PROPOSITIVO O ABROGATIVO
Articolo 8 – Modalità di promozione del Referendum propositivo o abrogativo – Comitati
Articolo 9 – Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum Propositivo o Abrogativo
Articolo 10 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni
Articolo 11 Presentazione della richiesta di Referendum Propositivi o Abrogativo
Articolo 12- Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni
Articolo 13- Comitato dei Garanti per il Referendum
Articolo 14- Ammissibilità della richiesta di Referendum Propositivo o Abrogativo
Articolo 15 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta
Articolo 16 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni
Articolo 17 - Data di svolgimento del Referendum
Articolo 18 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum propositivo o abrogrativo
Articolo 19 - Riformulazione del quesito referendario
CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Articolo 20 - Indizione del Referendum
Articolo 21 – Formazione della lista aggiunta degli aventi diritto non iscritti nelle liste elettorali
- Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo
Articolo 22 - Avvisi di convocazione
Articolo 23 – Uffici di Sezione
Articolo 24 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione
Articolo 25 - Schede per il referendum
Articolo 26- Assegnazione del materiale ai seggi elettorali
Articolo 27 – Costituzione del seggio nel caso che la consultazione referendaria non avvenga in concomitanza di altre consultazioni nazionali o regionali
Articolo 28 - Disciplina della votazione
Articolo 29 – Concomitanza delle operazioni con consultazioni nazionali o regionali
Articolo 30 - Scrutinio dei voti
Articolo 31 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
Articolo 32 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum
Articolo 33 – Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum
CAPO V - NORME FINALI
Articolo 34 – Norma di rinvio – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo III capo II dello Statuto.

Articolo 2 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. A norma dell'art. 49 comma 9 dello Statuto sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città nonchè i cittadini italiani e comunitari non iscritti, ma residenti, che ne abbiano fatto specifica domanda entro il 15° giorno antecedente a quello previsto per la consultazione, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e succ. mod. ed integr.

Articolo 3 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma dell'articolo 49 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui all'art. 2 possono:

a) con il referendum consultivo, esprimere il proprio parere su un quesito riguardante l'utilità di atti e provvedimenti da adottare attinenti argomenti di carattere generale e di competenza del Consiglio Comunale;

b) con il referendum propositivo, esprimere il proprio parere su un quesito riguardante proposte di carattere generale, nelle materie di competenza del Consiglio afferenti la comunità aresina;

c) con il referendum abrogativo, esprimere il proprio parere su un quesito riguardante l'eliminazione totale o parziale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

3. I Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale a norma dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integr.; i referendum propositivi o abrogativi non possono essere indetti nelle materie indicate dall'art. 49, comma 5, dello Statuto.

Articolo 4 - Data di effettuazione dei Referendum

1. I referendum comunali devono svolgersi annualmente in una sola tornata.
2. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali, con esclusione delle tornate elettorali comunali, i referendum di norma devono tenersi in coincidenza con una di esse, salvi impedimenti particolari.
3. Qualora non ricorra il caso disciplinato dal comma 2, i Referendum devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Articolo 5 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. E' consentita la disciplina della propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati negli appositi spazi individuati, delimitati ed assegnati dalla Giunta a norma della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod. ed integr.
3. E' necessario che venga inoltrata apposita domanda da parte dei Rappresentanti locali dei partiti, dei movimenti e delle liste civiche rappresentate in Consiglio Comunale, nonché da parte dei Presidenti dei Comitati promotori dei Referendum, dei Comitati che si dovessero costituire quali contrari e dai partiti o movimenti rappresentati in Parlamento.
4. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive

modificazioni.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1. A norma dell'articolo 49 comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La richiesta o la deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nell'anno in cui è previsto il suo rinnovo.
3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 1 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco revoca l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 7 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale di cui all'art. 6, comma 1 venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma 2 del presente regolamento se alla data del 1 febbraio è stata già indetta altra consultazione elettorale: in caso contrario, si applica il comma 3 del medesimo art. 4. L'approvazione del provvedimento oltre il mese di febbraio comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo, applicandosi l'art. 4, commi 2 e 3.

CAPO III - REFERENDUM PROPOSITIVO O ABROGATIVO

Articolo 8 - Modalità di promozione del Referendum propositivo o abrogativo - Comitati

1. A norma dell'articolo 49, comma 10 dello Statuto, il Referendum propositivo o abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da un Comitato promotore costituito da un numero non inferiore a quattro persone, nel cui seno deve essere nominato un Presidente che ne assume la rappresentanza.
2. Il Comitato promotore trasmette al Sindaco l'atto costitutivo del Comitato promotore firmato dai componenti e contenente la designazione del Presidente nonché avviso con il quale si rende noto il quesito referendario, l'intenzione di raccogliere le firme e la data di inizio della raccolta. Viene rilasciata ricevuta al designato Presidente dell'avvenuta ricezione della predetta documentazione. L'avviso viene pubblicato all'albo on line del Comune entro 5 gg.
3. Il Comitato Promotore deve essere supportato da almeno 100 e non più di 200 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della verifica di cui all'art. 12; il Comitato procede, altresì, alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.
4. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 10.
5. Entro 30 giorni data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 può costituirsi un Comitato contrario al quesito referedario che esercita le prerogative previste dal presente regolamento; la disciplina delle modalità di costituzione, di rappresentanza, di trasmissione dell'atto costitutivo e di relativa pubblicazione all'albo on line inerenti l'eventuale Comitato contrario è recata dai commi 1 e 2.

Articolo 9 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum

Propositivo o Abrogativo

1. Il Comitato provvede alla raccolta di almeno 100 e non più di 200 firme degli elettori autenticate a norma dell' art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali, desumibile dalla certificazione cumulativa rilasciata dall'ufficio elettorale. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al successivo articolo 10, vidimati dal Segretario Generale o suo delegato con relativa sottoscrizione in data anteriore rispetto a quella indicata per l'inizio della raccolta ai sensi dell'art. 8, comma 2 e con il corredo del timbro dell'ufficio e della data. La raccolta di firme su fogli non vidimati con le modalità sopra definite produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 10 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum “propositivo” o “abrogativo” comunale ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto"; lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato; il quesito referendario; i dati anagrafici e gli estremi di identificazione dei sottoscrittori e di iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
2. Ogni foglio unico di raccolta delle firme si compone di quattro facciate; tutte le facciate del foglio unico devono recare spazi per le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di indentità, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali. L'ultima facciata del foglio unico deve essere prevedere gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco, che può essere sostituita dalle certificazioni cumulative rilasciate dall'ufficio elettorale.

Articolo 11 - Presentazione della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo

1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo presso la Segreteria Generale del Comune, che ne rilascia dettagliata ricevuta, entro il termine di 90 giorni dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre un numero di sottoscrizioni valide almeno pari a 100 e non superiori a 200 a pena di improcedibilità del referendum.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione nelle liste elettorali in relazione a ciascun firmatario. Le attestazioni devono essere richieste, prima della presentazione di cui al comma 1, al Servizio Elettorale del Comune che le rilascia entro cinque giorni.
4. Nel caso in cui il nominativo del sottoscrittore risulti comunque cancellato dalle liste elettorali del Comune di Arese, la relativa sottoscrizione si considera non apposta.

Articolo 12 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di cinque giorni, al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Il Segretario generale da notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo entro 5 gg dall'esito del controllo di cui al comma precedente.
3. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori o superiori a quelle prescritte, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'improcedibilità della richiesta di Referendum. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 13 - Comitato dei Garanti per il Referendum

1. A norma dell'art. 49 comma 7 dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo è valutata da una apposita Commissione denominata Comitato dei Garanti.
2. Alle riunioni del Comitato dei Garanti possono partecipare un referente del Comitato promotore ed un referente del Comitato contrario al quesito referendario quali uditori senza diritto di voto.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale entro 5 gg dalla notizia della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo di cui all'art. 12, comma 2 e le verbalizzazioni sono affidate al Dirigente o funzionario apicale dell'articolazione organizzativa di massima dimensione al quale attiene il servizio elettorale.
4. Per la validità delle riunioni della Comitato è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Articolo 14 - Ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo

1. Il Comitato dei Garanti:
a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum propositivo o abrogativo, entro trenta giorni dalla prima convocazione; il termine può essere interrotto una sola volta per le integrazioni di cui al comma 2; il termine di trenta giorni riprende a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto;
b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
c) comunica nel termine di cinque giorni le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore ed al Presidente del Comitato contrario al quesito referendario, alla Segreteria Generale ed all'Ufficio Elettorale.
2. Il Comitato dei Garanti può chiedere ai Comitati eventuali integrazioni o di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum propositivo o abrogativo venga presentato nell'anno di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 15 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 12 dello Statuto dopo il giudizio di ammissibilità il quesito referendario sia propositivo che abrogativo, deve essere sottoscritto da almeno il 10% e da non più del 25% degli aventi diritto al voto alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata alla data della verifica di cui all'art. 16, comma 3; i dati numerici corrispondenti ai predetti quorum verranno indicati nella medesima comunicazione dell'art.

14, comma 1, lett. c), sulla base del dato riguardante gli iscritti alle liste elettorali al momento della comunicazione salvi gli effetti di successive revisioni delle liste elettorali.
2. Le firme devono essere raccolte dopo la comunicazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) inerente l'ammissibilità della richiesta di Referendum. A tal fine il Comitato promotore del Referendum deve provvedervi, a pena di improcedibilità della richiesta referendaria, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 14.
3. Alla raccolta disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 16 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Il Presidente del Comitato promotore del Referendum, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 49 comma 12, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che ne rilascia dettagliata ricevuta e deve trasmetterle al Respondabile dell'Ufficio Elettorale entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Respondabile dell'Ufficio Elettorale provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato al Sindaco, alla Segreteria Generale ed al Presidente del Comitato dei Garanti, con attestazione del Responsabile dell'ufficio elettorale.
4. Nel caso in cui il nominativo del sottoscrittore, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, risulti comunque cancellato dalle liste elettorali del Comune di Arese, la relativa sottoscrizione si considera non apposta.
5. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori o superiori al quorum prescritto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'improcedibilità della richiesta di Referendum. Il provvedimento è pubblicato all'albo on line ed è comunicato al Presidente del Comitato Promotore ed al Presidente del Comitato contrario.

Articolo 17 - Data di svolgimento del Referendum

1. Il Referendum propositivo o abrogativo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 16 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 18- Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum propositivo o abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento riferito all'oggetto della proposta o del quesito cui consegua una nuova disciplina riguardante il quesito referendario; la medesima deliberazione darà espressamente atto dei predetti effetti interruttivi e assegnerà mandato per gli adempimenti di cui al comma 2.
2. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio Online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 19 - Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora il Comitato dei Garanti, in seguito all'adozione di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum e su formale richiesta e proposta di riformulazione del quesito referendario da parte del Comitato promotore, presentata entro 15 gg dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo precedente, accerti non integralmente e sostanzialmente innovata la disciplina sottoposta alla consultazione, può procedere alla riformulazione del quesito referendario.

2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce il Comitato dei Garanti non oltre il terzo giorno successivo dalla data della richiesta del Comitato promotore, e provvede nei tre giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato promotore ed al Presidente del Comitato contrario che nei due giorni successivi, possono esprimere in merito le proprie osservazioni. Il Comitato dei Garanti assume le proprie determinazioni nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione del Comitato dei Garanti è comunicata immediatamente al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, al Presidente del Comitato contrario ed al Responsabile dell'Ufficio Elettorale. La medesima proposta è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio online e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
5. Con l'accoglimento della proposta di riformulazione, il Sindaco fissa la nuova data per la consultazione referendaria ai sensi del successivo art. 20.

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 20 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale promuove il Referendum Consultivo di cui all'art. 6, del giudizio di ammissibilità di cui all'art. 14 o di accoglimento della proposta di riformulazione di cui all' art. 19, e dell'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale di cui all'articolo 16 per il Referendum propositivo o abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, dandone comunicazione al Prefetto per consentire il potere di vigilanza sul procedimento elettorale.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 7 e 17 del presente regolamento. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti la proposta o il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
5. A norma del comma 17 dell'art. 49 dello Statuto, non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni anno; non sono indetti Referendum nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto si intende automaticamente revocato.

Articolo 21 – Formazione della lista aggiunta degli aventi diritto non iscritti nelle liste elettorali

1. Entro il decimo giorno precedente la consultazione, in occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Responsabile dell' Ufficio Elettorale riparte gli aventi titolo, non ancora iscritti nelle liste elettorali, nei seggi nell'ambito dei plessi scolastici e forma in riferimento a ciascuna sezione, la lista aggiunta degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria, quali residenti non iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49 comma 9 dello Statuto.

Articolo 22 - Avvisi di convocazione

1. Entro il decimo giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto, attraverso la pubblicazione di un manifesto all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, le sedi, il numero delle sezione, il giorno e l'orario della votazione.

Articolo 23 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. L'Ufficio di sezione in cui è ricompresa la Casa di riposo, per consentire la costituzione del seggio volante e garantire la validità delle operazioni del seggio, è composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
4. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso secondo quanto disposto dalla normativa nazionale per le consultazioni referendarie diminuito del 25% e nel caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali diminuito del 50%.

Articolo 24 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune, procede:

a) alla nomina di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 23;

b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di nomina, i Presidenti e gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.

3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, l'Ufficio elettorale provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod. ed integr.
5. Qualora la consultazione referendaria si svolga in concomitanza di altre consultazioni nazionali l'ufficio di sezione sarà il medesimo e sarà nominato secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
6. Gli eventuali casi di rinuncia, assenza o impedimento del Presidente dell'Ufficio di sezione sono regolati dalla disciplina prevista per i Referendum nazionali, sostituito il Presidente della Corte d'Appello dal Presidente della Commissione Elettorale comunale; si

applica il comma 3.

Articolo 25 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore per ciascuna consultazione referendaria, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali in conformità allo schema allegato al Regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini del presente regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Articolo 26 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali nel caso che la consultazione referendaria non avvenga in concomitanza di altre consultazioni nazionali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi degli elettori della sezione, firmati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre lo stesso giorno previsto per la consultazione alle ore 07.00; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Sindaco.
4. Nel caso che i quesiti referendari siano più di due le operazioni di cui al comma 2 e quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 sono anticipate alle ore 15.00 del sabato precedente la domenica di votazione, in tal caso dovà essere predisposta la sorveglianza dei seggi, nelle ore notturne, da parte degli agenti della polizia locale.

Articolo 27 - Costituzione del seggio nel caso che la consultazione referendaria non avvenga in concomitanza di altre consultazioni nazionali o regionali

1. Quando la consultazione referendaria non avvenga in concomitanza di altre consultazioni nazionali o regionali il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione entro le ore 8.00 dello stesso giorno previsto per la consultazione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 26, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad apporre la firma su di un numero corrispondente agli iscritti negli elenchi degli elettori della sezione.
3. Ciascuna scheda dovrà essere firmata da almeno un componente del seggio.
4. Le operazioni di votazione devono avere inizio alle ore 10.00 e terminano alle ore 23.00.

Articolo 28- Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, uguale, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e

votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Articolo 29 – Concomitanza delle operazioni con consultazioni nazionali o regionali

1. Quando i Referendum Comunali sono svolti in concomitanza di consultazioni nazionali o regionali, l'assegnazione del materiale ai seggi, la loro costituzione, la disciplina delle votazioni, sono regolate secondo quanto disposto dalla normativa della consultazione nazionale o regionale, con rapplicazione della prima in caso di ulteriore contemporaneità.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso aggiuntivo secondo quanto disposto dalla normativa nazionale per le consultazioni referendarie diminuito del 50%.
3. Le operazioni di scrutinio del referendum comunale prendono avvio dopo che siano esaurite le operazioni relative alle consultazioni nazionali o regionali con la consegna al Comune dei plichi contenenti il materiale della Sezione, da parte di uno scrutatore incaricato dal Presidente di seggio.

Articolo 30 - Scrutinio dei voti

1. Terminate le votazioni, il Presidente del'Ufficio di sezione elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui all'articolo 32, per il tramite dell'ufficio elettorale comunale, i plichi contenenti le liste elettorali usate per la votazione e le schede avanzate; nel caso la consultazione referendaria abbia luogo contestualmente a consultazioni nazionali, il predetto adempimento verrà assolto immediatamente dopo che sia stato assolto l'analogo adempimento relativo alle consultazioni nazionali o regionali.
2. Il Presidente fa procedere allo spoglio dei voti, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, a partire da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune e comunque, a seconda dei casi, immediatamente dopo lo scrutinio di contestuali consultazioni nazionali o regionali ovvero immediatamente dopo il termine delle votazioni della consultazione referendaria.
3. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non siano stati attribuiti e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
5. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 32, per il tramite dell'ufficio elettorale comunale, i plichi ciascuno contenenti:
- le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
- le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.
6. Con atto di Giunta comunale, assunto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno approvati gli schemi dei verbali delle operazioni elettorali previsti dal Regolamento ed in conformità allo stesso; nel rispetto del Regolamento, con il medesimo atto di Giunta o con altro successivo atto potranno essere approvati, altresì, eventuali ulteriori schemi di atto o modelli, allo scopo di consentire la più agevole applicazione delle presenti disposizioni da parte degli Uffici elettorali di sezione e degli ulteriori Soggetti a vario titolo coinvolti dalla presente disciplina.

Articolo 31 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione: un rappresentante dei partiti, dei movimenti e delle liste civiche rappresentate in Consiglio Comunale nonché dei Comitati promotori dei Referendum, dei Comitati che si dovessero costituire quali contrari e dai partiti o movimenti rappresentati in Parlamento.
2. I Comitati contrari al quesito referendario si possono costituire, con le medesime modalità e formalità previste per il Comitato promotore dall'art. 8, a far data dalla pubblicazione all'albo on line dell'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
3. La designazione dei rappresentanti di cui al comma 1 deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o contrario, dai Capo gruppo dei partiti, dei movimenti e delle liste civiche rappresentate in Consiglio Comunale e dal delegato di ciascun partito o movimento rappresentato in Parlamento. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.
4. Le designazioni di cui al comma precedente devono essere presentate all'ufficio protocollo entro le 12.00 del venerdì precedente a quello della consultazione, che le trasmette all'ufficio elettorale che ne cura la consegna ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazioni e lo scrutinio.
5. Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto. I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità; l'atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.
6. Ai rappresentanti disciplinati dal presente articolo è esclusa la possibilità di partecipare alle operazioni di scrutinio di eventuali contemporanee consultazioni nazionali se non adeguatamente designati anche per queste ultime.

Articolo 32 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, si costituisce entro 5 gg dalla data della consultazione, l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Segretario Comunale o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. I componenti dell'Ufficio Centrale per il Referendum sono nominati con atto del Sindaco adottato, su proposta del responsabile dell'Ufficio Elettorale, entro venti giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell'Ufficio Centrale, non dipendenti del Comune, hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo del Consiglio Comunale diminuito del 25%.

Articolo 33 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con pubblicazione all'albo on line e con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. I referendum a norma dell'art. 49 comma 12 dello Statuto sono da intendersi validi se al voto hanno partecipato il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

3. A norma dell'art. 49, comma 13 dello Statuto è da intendersi valido il referendum se a partecipare è il cinquanta per cento più uno del numero di votanti dell'ultima tornata elettorale, qualora fosse stato raccolto ai sensi dell'art. 15 un numero di firme pari ad almeno il 20% degli aventi diritto al voto alla data dell'ultima revisione delle liste lettorali.
4. Per ultima tornata elettorale è da intendersi la consultazione del Corpo elettorale aresino prevista e disciplinata dalle Leggi per l'elezione dei Rappresentanti del Corpo elettorale medesimo presso qualsivoglia Assemblea elettiva europea, regionale o locale;
5. Ai sensi dell'art. 49 comma 15 dello Statuto, entro 60 giorni in caso di referendum consultivo o entro 120 giorni in caso di referendum propositivo, il Consiglio Comunale prende atto del risultato proclamato dal Sindaco ed adotta i provvedimenti conseguenti, assumendo conseguenti motivate deliberazioni.
6. In caso di Referendum abrogativo qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione un numero di elettori pari a quanto previsto dall'art 49 commi 12 e 13 dello Statuto il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, salvo mancato recepimento adeguatamente motivato.
7. L'abrogazione ha effetto dal 120 giorno successivo della delibera con la quale il Consiglio prende atto della proclamazione del Sindaco dell'esito della consultazione. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ai sensi dell'articolo 49 comma 15 dello Statuto.
8. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie, siano esse di tipo consultivo, propositivo o abrogativo, da parte del Consiglio Comunale dovrà essere adeguatamente motivato. La relativa deliberazione dovrà essere adottata, affinché possa ritenersi impegnativa per l'Amministrazione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 34 - Norma di rinvio – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.